

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8017 Anno 2017

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: MOCCI MAURO

Data pubblicazione: 28/03/2017

ORDINANZA

sul ricorso 1953-2016 proposto da:

COMUNE DI LATINA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PONTECORVI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO DI LEGINIO;

- ricorrente -

contro

MASTRANTONI MARIA LUISA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA T. CAMPANELLA, 41, presso lo studio dell'avvocato LAILA PERCIBALLI, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3264/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non depositata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

Il Comune di Latina propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di Luisa Mastrantoni avverso l'avviso di accertamento ICI relativo agli anni 2008 e 2009.

Nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto che l'immobile oggetto di accertamento sarebbe stato la prima casa, alla luce del certificato di residenza, della collocazione delle utenze per usi domestici e del pagamento delle relative bollette.

Il ricorso è affidato ad un unico, complesso motivo, col quale il Comune denuncia nullità della sentenza o del procedimento, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 comma 1° n. 5, oltre alla violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 2° D.Lgs. n. 504/1992.

Sostiene il ricorrente che le risultanze catastali avrebbero qualificato l'immobile adibito ad altro uso – ufficio/studio – non corrispondente a quello di abitazione, richiesto ai fini dell'agevolazione fiscale. La modificazione della destinazione d'uso da parte della contribuente sarebbe stata arbitraria.

L'intimata ha resistito con controricorso, deducendo pregiudizialmente – ma infondatamente, posto che la

spedizione del plico è avvenuta l'8 gennaio 2016 - la decadenza avversaria dall'impugnazione, ex art. 327 c.p.c.

Il motivo è fondato.

Premesso che la violazione di legge denunciata va inquadrata nell'ambito dell'art. 360 n. 3) c.p.c., in tema d'ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale dell'immobile, per cui l'immobile iscritto come "ufficio-studio", con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all'imposta, non ricorrendo l'ipotesi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 93 del 2008. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione, impugnare l'atto di classamento (Sez. 5, n. 1704 del 29/01/2016).

Nella specie, la CTR non si è attenuta ai predetti principi. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, va accolto il ricorso e cassata l'impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Lazio, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 24 gennaio 2017